



**COMUNE
DI
ORIO CANAVESE**

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09/08/2011

INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI – DEPOSITI – FERETRI E TRASPORTI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 1 - Competenze

Art. 3 - Responsabilità

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO

Art. 6 - Deposito di osservatorio ed obitorio

CAPO III – FERETRI

Art. 7 - Deposito della salma nel feretro

Art. 8 - Verifica chiusura feretri

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri

Art. 11 - Targhetta di riconoscimento

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Definizione di trasporto funebre

Art. 13 - Definizione di attività funebre

Art. 14 - Servizi e trattamenti funebri

Art. 15 - Del trasporto funebre e dell'attività funebre

Art. 16 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre

Art. 17 - Trasporti funebri gratuiti

Art. 18 - Trasporti funebri a pagamento

Art. 19 - Norme generali per i trasporti

Art. 20 - Riti religiosi

Art. 21 - Trasferimento di salme senza funerale

Art. 22 - Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

Art. 23 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Art. 24 - Trasporti in luoghi diversi dal Cimitero

Art. 25 - Trasporti all'estero o dall'estero

TITOLO II – CIMITERO

CAPO I – CIMITERO

Art. 26 - Cimitero

Art. 27 - Disposizioni generali – Vigilanza

Art. 28 - Reparti speciali nel Cimitero

Art. 29 - Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 30 - Piano regolatore cimiteriale

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31 - Inumazione

Art. 32 - Cippo

Art. 33 - Tumulazione

Art. 34 - Deposito provvisorio

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 35 - Esumazioni ordinarie

Art. 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 37 - Esumazione straordinaria

Art. 38 - Estumulazioni

Art. 39 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 40 - Raccolta ossa

Art. 41 - Oggetti da recuperare

CAPO V – CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 42 - Crematorio

Art. 43 - Cremazione

Art. 44 - Autorizzazione alla cremazione di cadavere

Art. 45 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali ed ossa

Art. 46 - Affidamento e dispersione delle ceneri

Art. 47 - Modalità di conservazione delle ceneri

Art. 48 - Luoghi di dispersione delle ceneri

CAPO VI – POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 49 - Orario

Art. 50 - Disciplina dell'ingresso

Art. 51 - Divieti speciali

Art. 52 - Riti funebri

Art. 53 - Manifestazioni

Art. 54 - Divieto di attività commerciali

Art. 55 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Art. 56 - Fiori, piante e materiali ornamentali

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 57 - Sepulture private

Art. 58 - Durata delle concessioni

Art. 59 - Modalità di concessione

Art. 60 - Uso delle sepolture private

Art. 61 - Manutenzione

Art. 62 - Costruzione dell'opera – Termini

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 63 - Divisione, subentri

Art. 64 - Rinunce aree cimiteriali

Art. 65 - Rinuncia a concessione di aree libere

Art. 66 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 67 - Revoca

Art. 68 - Decadenza

Art. 69 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 70 - Rinuncia a loculi

Art. 71 - Estinzione

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI, PERSONALE DEL CIMITERO E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 72 - Responsabilità

Art. 73 - Recinzione aree, materiali di scavo

Art. 74 - Introduzione e deposito di materiali

Art. 75 - Orario di lavoro

Art. 76 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Art. 77 - Vigilanza

CAPO II – PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 78 - Obblighi e divieti per il personale del Cimitero

Art. 79 - Servizio di custodia del Cimitero

Art. 80 - Compiti del necroforo

CAPO III – IMPRESE FUNEBRI

Art. 81 - Funzioni – Licenza

Art. 82 - Divieti

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 83 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Art. 84 - Mappa

Art. 85 - Annotazioni in mappa

Art. 86 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 87 - Schedario dei defunti

Art. 88 - Scadenziario delle concessioni

CAPO II – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 89 - Cautele

Art. 90 - Responsabile del servizio

Art. 91 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I

Disposizioni generali – Depositi – Feretri e trasporti

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei Cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, per disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del Cimitero e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati alla cremazione e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- a) Feretro: il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- b) Inumazione: la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;
- c) Tumulazione: la sepoltura della salma in loculo o in tomba;
- d) Traslazione: il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- e) Esumazione: l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- f) Estumulazione: l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- g) Celletta ossario: un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- h) Ossario comune: luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi diritto non hanno chiesto diversa destinazione;
- i) Urna cineraria: manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- j) Cinerario comune: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

3. Il presente regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui:

- a) al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265,
- b) del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria),
- c) del D.P.R. 28/11/2000 n. 396 (Regolamento di Stato Civile),
- d) delle circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998,
- e) della Legge n. 130 del 30/03/2001 e relativo regolamento di attuazione,
- f) del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002,
- g) del D.P.R. n. 254 del 10/07/2003,
- h) della Legge della Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007
- i) della Legge della Regione Piemonte n. 15 del 25/06/2008

4. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.

5. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.

Art. 2

Competenze

Fermi restando i compiti ed i poteri che le vigenti disposizioni di legge attribuiscono al Sindaco, al Consiglio Comunale, all'ASL, il Comune di Orio Canavese svolge le attività inerenti alla gestione Funebre e Cimiteriale di cui all'art. 1, secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e direttive della Regione Piemonte e dal presente regolamento, anche attraverso soggetti gestori esterni tenuti ad osservare il presente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, lo Statuto dell'Ente ed il Contratto di Servizio.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune, direttamente o tramite il gestore del servizio, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico, e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) La visita necroscopica;
- b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate e non identificate;
- d) Il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto previsto dal presente regolamento;

3. I servizi di cremazione e di inumazione in campo comune sono gratuiti nel caso di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Negli altri casi, i suddetti servizi sono soggetti al pagamento delle tariffe stabilite con apposito atto della Giunta Comunale.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposito atto della Giunta Comunale

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/09/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali:

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico, negli uffici comunali o nel cimitero:

- a) L'orario di apertura o chiusura;
- b) Copia del presente regolamento;
- c) L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

- f) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 07/08/0990 n. 241.

Capo II

Deposito di osservazione e obitorio

Art. 6

Deposito di osservazione ed obitorio

1. Il Comune non dispone di apposito locale destinato a deposito di osservazione e obitorio. A tal fine verrà stipulata apposita convenzione con la locale ASL per l'utilizzo dei locali situati nel Comune di Strambino.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità o dall'Autorità Giudiziaria che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma accidentata
3. Per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il ordinatore sanitario dell'ASL il feretro potrà essere depositato nei locali dell'ASL

Capo III

Feretri

Art. 7

Deposito della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in un solo feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestito di abiti, preferibilmente in tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art.30 del D.P.R.285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive – diffuse, secondo quanto prescritto dagli art. 18 e 25 dello stesso D.P.R., ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, ex art.32 del D.P.R. 285/90, è certificato dal personale a ciò delegato dall'A.S.L. del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo, secondo le modalità previste dall'art. 9. 7 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere in legno con caratteristiche di scarsa durabilità;
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 se il trasporto è da o per l'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune con percorso non superiore a 100 Km:

- è sufficiente il feretro in legno con spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;

e) cremazione

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera

a) per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera

d) laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se un salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica dell'ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco dello spessore non inferiore a mm.0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente per Comune di Partenza.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a naturalizzare i gas di putrefazione.

Art. 10

Fornitura gratuita di feretri.

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2.Lo stato di indigenza o di bisogno è certificato dal Responsabile del Servizio, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11

Targhetta di riconoscimento

1.Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2.Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sona indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV

Trasporti funebri

Art. 12

Definizione di trasporto funebre

1.Per trasporto funebre si intende il trasporto di cadaveri.

2.Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

3.Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi: la sua raccolta, la vestizione ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

4.Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285, dalle vigenti disposizioni regionali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale dalle seguenti norme regolamentari.

5.L'ASL, in conformità alle disposizioni della DGR della Regione Piemonte 115 – 6947 del 05/08/2002, vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri nel caso ravvisi l'esistenza di un rischio sanitario e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 13

Definizione di attività funebre

1.Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- a) disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti, in quanto agenzia d'affari di cui all'art.115 del D.P.R. n. 773/31;
- b) fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere.

2.L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dei soggetti costituiti secondo il titolo V D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Art. 14

Servizi e trattamenti funebri

1.I servizi funebri che si svolgono in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio.

2.L'esecuzione ordinaria e decorosa del servizio funebre, oltre agli atti inerenti il mandato, previsti dall'art. 13 comma 1 punto primo, comporta le seguenti attività:

- a) trasporto del cadavere durante il periodo di osservazione in luogo idoneo su richiesta dei familiari, esclusi i casi di trasporti disposti dall'Autorità Giudiziaria;
 - b) assistenza alla composizione della salma;
 - c) fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
 - d) suggello del feretro, prelievo da parte di operatori qualificati e trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nel cimitero comunale;
 - e) noleggio celle di refrigerazione e accessori di base, catafalco, ecc ove necessario;
- 3.L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura;
- 4.Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:
- a) arredo camera mortuaria;
 - b) vestizione e toeletta funebre ed altre attività tanatoprassi consentite dalla legge;
 - c) fornitura composizioni floreali;
 - d) comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
 - e) lavorazione di lapidi.

Art. 15

Del trasporto funebre e dell'attività funebre

- 1.Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
- 2.L'Impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
- 3.Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del codice penale.
- 4.Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 16

Disciplina dell'attività di trasporto funebre

- 1.Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) orari di arrivo al cimitero;
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto dell'opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
 - d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti.
- 2.E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della cittadinanza, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato, l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

Art. 17

Trasporti funebri gratuiti

- 1.Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o con affidamento a terzi nei modi di legge, i trasporti di:
 - a) salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio e da qui, su indicazione dell'Autorità Giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti e ritorno;
 - b) salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - c) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;

2. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.

3. Il Comune su proposta del Responsabile del Servizio e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno. Lo stato di indigenza o di bisogno viene determinato dal Responsabile del Servizio sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati secondo quanto disposto dal D.Lgs. 109/98 in merito alla definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE.

4. Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall'abitazione al deposito di osservazione su richiesta dei familiari o dalle strutture sanitarie convenzionate con la ASL per l'uso del deposito di osservazione; in questo caso il trasporto è a pagamento e potrà essere effettuato dall'impresa incaricata di svolgere il servizio funebre a ciò appositamente autorizzata.

Art. 18

Trasporti funebri a pagamento

1. Tutti gli altri trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale, vale a dire quelli connessi a servizi e trattamenti speciali nel trasporto dei cadaveri, sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento e accreditate dal Comune.

Art. 19

Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dai casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990.

2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione, (in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento).

4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione deve restare in consegna al vettore.

6. L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che dovrà essere spedita all'ufficio del Comune di provenienza del defunto.

Art. 20

Riti Religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 21

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali

manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che si impedita la vista dall'esterno.

2. In particolari circostanze il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 22

Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 23

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. A richiesta degli interessati, è autorizzato il trasporto funebre di salme nei cimiteri di altri Comuni, tramite il Responsabile del Servizio, correlato dai seguenti documenti:

- a) Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) Nulla osta rilasciato dal Medico Pubblico Responsabile dell'ASL ai sensi degli art. 25, 30, 32 e 34 del D.P.R. 285/1990;
- c) Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Orio Canavese essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica apposto sugli stessi.

3. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

Art. 24

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto fuori dal Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di legge.

Art. 25

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata con R.D. 01/07/1937 n. 1379 o da Stati non aderenti a tale Convenzione:

- a) nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 285/1990;
- b) nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R.
- c) in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

TITOLO II

Cimitero

Capo I

Cimitero

Art. 26

Cimitero

1. Ai sensi dell'art.337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 e del D.P.R. 285/1990, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale situato in Via Patrioti.

Art. 27

Disposizioni generali – Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Responsabile del Servizio incaricato. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt.101, 102 e 105 del D.P.R. 285/1990.

2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.

3. Le funzioni di cui agli artt.51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/1990 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Orio Canavese.

Art. 28

Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (art.100 D.P.R. 285/1990).

2. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Art. 29

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, risultino native del Comune o avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o parenti ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, ampliati agli affini, fino al sesto grado.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero di sepoltura privata, individuale e di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 28, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

Capo II

Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 30

Piano regolatore cimiteriale

1. Ai sensi dell'art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265, così come modificato dall'art. 28 comma 1, della legge 166/2002, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno vent'anni.
2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL applicandosi al riguardo l'art. 139 del D.Lgs. 267/2000.
3. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità, nel proprio territorio, sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossarie, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti – salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.
4. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

Capo III

Inumazione e tumulazione

Art. 31

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni effettuate in aree in concessione.

Art. 32

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazioni è contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, nella forma e dimensione previste dal Piano Regolatore Cimiteriale.
2. Sul cippo verrà applicata, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nelle sepolture private, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie e altezza previste dal Piano Regolatore Cimiteriale.
4. L'installazione delle lapidi, dei cippi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 33

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda della tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/1990.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/1990.

Art. 34

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi che il Comune terrà a disposizione, previo pagamento del canone di concessione provvisoria stabilito dalla Giunta Comunale.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato o cappella di famiglia, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
 - c) per coloro che devono effettuare lavori di modifica o ripristino di tombe a terra private;
 - d) per coloro che devono effettuare operazioni di esumazione o estumulazione da sepolture già a loro concesse e tuttora in uso, al fine dell'eventuale trasferimento di salme o resti ad altro tipo di sepoltura.
3. La durata della concessione del deposito provvisorio è fissata in un anno, rinnovabile successivamente, previo pagamento del canone stabilito al comma 1, per altre due volte, fino al raggiungimento del tempo massimo di tre anni di sepoltura in loculo provvisorio. Le frazioni di anno vengono considerate come anni interi. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale è conservato presso gli uffici comunali.
4. Se allo scadere del tempo massimo di sepoltura provvisoria di tre anni, non fosse ancora stata effettuata l'estumulazione, il concessionario potrà decidere se lasciare definitivamente la salma nel

loculo in cui è tumulata, stipulando per esso un normale contratto, oppure eseguire a proprie spese l'estumulazione e destinare la sala ad altra sepoltura definitiva.

5.E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e urne cinerarie.

Capo IV Esumazioni ed estumulazioni

Art. 35

Esumazioni ordinarie

1.Nel cimitero il turno ordinario di inumazioni è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR285/1990 e cioè di 10 anni.

2.Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre al mese di maggio.

3.Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4.E' compito del Responsabile del Servizio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 36

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1.E'compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2.Annualmente il Responsabile del Servizio, curerà la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3.L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale almeno tre mesi prima della data prevista.

Art. 37

Esumazione straordinaria

1.L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso in altro cimitero o per cremazione.

2.Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 285/1990.

3.Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4.Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.

5.Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL o di personale tecnico da lui delegato, di cui agli articoli 83, 84, 86 e 88 del DPR 285/1990.

Art. 38

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel loculo non inferiore a 30 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta del concessionario, laddove la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore ai 30 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
3. I feretri sono estumulati da personale autorizzato secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
4. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
6. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 39

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento delle relative spese.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865 n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 40

Raccolta di ossa

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei possono essere avviati a cremazione, le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

Art. 41

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Capo V

Cremazione, conservazione, dispersione e affidamento delle ceneri

Art. 42

Crematorio

1. Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30/03/2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della legge della Regione Piemonte n.20 del 31/10/2007 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/1990 (Ordinamento di Polizia mortuaria), del DPR 254/2003 in materia di smaltimento rifiuti, le circolari Ministero della Salute n. 24/1993 e n. 10/1998.

Art. 43

Cremazione

1. La cremazione del cadavere, dei resti mortali, di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato e comunque individuato nell'atto di autorizzazione.

Art. 44

Autorizzazione alla cremazione di cadavere

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria;
- b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'iscrizione all'associazione di cui al presente punto vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) la cremazione non può essere autorizzata quando i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione.

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in mancanza del coniuge, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta, di cui alla lettera b), comma 1 del presente articolo, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della legge n. 130/2001 art. 3 comma 1 lettera a). In caso di morte sospetta, segnalata dall'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia essendo integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, deve contenere, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

8. Per le ossa contenute nell'ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

9. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

Art. 45

Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio del Comune. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da circolare Ministero Sanità n. 10/1998 e DPR 254 del 15/07/2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:

- a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
- b) essere avviati a cremazione.

2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:

- a) permanere nello stesso tumulo;
- b) essere avviati a cremazione;
- c) essere inumati in quadri appositi.

3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato il nome, cognome, data di morte del defunto.

4. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

5. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, dal

parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

6. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso l'anagrafe del cimitero.

7. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

8. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'ASL territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

9. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 1, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

10. Chiunque venga a conoscenza che siano eseguite sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'art. 411 del codice penale è tenuto a denunciare tali fatti all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco.

Art. 46

Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario è conservato presso l'impianto di cremazione e presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli affidatari.

5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del DPR 285/1990 (approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Art. 47

Modalità di conservazione delle ceneri

1.L'urna sigillata contenente le ceneri può essere tumulata; in tal caso è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è previsto in 30 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo. La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il periodo residuo di concessione.

2.L'urna sigillata contenente le ceneri può anche essere inumata in area cimiteriale in tal caso l'inumazione è effettuata in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni.

3.Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia un lunghezza sia in larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno stato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.

4.Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.

5.L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

6.Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.

7.L'urna cineraria può essere:

- a) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3, del DPR 285/1990;
- b) consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 46.

Art. 48

Luoghi di dispersione delle ceneri

1.La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nel cinerario comune di cui all'art.80, comma 6, del DPR 285/1990;
- b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del Cimitero comunale, denominata "Giardino della Rimembranza";
- c) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e insediamenti abitativi;
- d) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- e) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;
- f) nei fiumi;
- g) in aree naturali, a distanza di oltre 200 metri da centri e insediamenti abitativi;
- h) in aree private;

2.La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

3.La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4.La dispersione in mare, nei fiumi ed in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Capo VI Polizia del cimitero

Art. 49

Orario

1.Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2.L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3.L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 50

Disciplina dell'ingresso

1.Nel Cimitero di norma, non si può entrare che a piedi.

Art. 51

Divieti speciali

1.Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui, fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
- qualsiasi attività commerciale.

2.I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3.Chiunque tenesse nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 52

Riti funebri

1.Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2.Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Art. 53

Manifestazioni

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno del Cimitero Comunale, devono essere autorizzate dal Sindaco.

Art. 54

Divieto di attività commerciali

1. All'interno del Cimitero è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi.

Art. 55

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere posti cippi, croci, come previsto dall'art. 32.

2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del Servizio Tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel Cimitero.

6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 56

Fiori, piante e materiali ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.

2. Nel Cimitero, avrà luogo, nei periodi opportuni la falciatura e successiva eliminazione delle erbe.

3. Dal Cimitero saranno tolti, d'ufficio, i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

4. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo siano diventati indecorosi.

5. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 3, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

6. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti dall'art. 41, in quanto applicabili.

TITOLO III **Concessioni**

Capo I

Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 57

Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:

- a) sepolture individuali, (loculi, cellette, ossario, nicchie cinerarie ecc.);
- b) sepolture per famiglie, Enti e collettività (tombe a più posti).

2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.

3. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal DPR 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

4. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

5. L'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione;
- b) l'inizio e la fine della concessione;
- c) la durata;
- d) la persona o le persone concessionarie (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore);
- e) le salme, i resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto ai regimi di beni demaniali e lascia integro il diritto di nuda proprietà del Comune.

Art. 58

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 285/1990.

2. La durata è fissata:

- a) in 75 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (cappelle di famiglia entro terra o fuori terra in cui sia possibile in ogni momento entrare e accedere ai loculi o ossari);
- b) in 50 anni, dalla data di tumulazione, per gli ossari;
- c) in 40 anni, dalla data di tumulazione, per i loculi e le tombe interrato singole e multiple.

3. Alla scadenza della concessione, su richiesta degli interessati, è possibile il rinnovo della stessa con le seguenti modalità, salvo particolari condizioni che non ne consentano il rinnovo per carenza di posti:

- a) per le sepolture indicate al precedente comma 2 lettera a), sono consentiti rinnovi ad oltranza della durata previo pagamento del canone di concessione previsto, al momento della richiesta di rinnovo, per queste tipologie di sepoltura;
- b) per le sepolture indicate al precedente comma 2 lettere b) e c), è consentito un solo rinnovo della durata e previo pagamento del canone di concessione previsto, al momento della richiesta di rinnovo, per queste tipologie di sepoltura.

4. La decorrenza della concessione coincide con la data di stipula del contratto.

Art. 59

Modalità di concessione

1.La concessione per le sepolture indicate al precedente art. 58 comma 2 lettere b) e c) , è consentita solo in presenza dell'evento morte, quindi solo nel caso che vi siano una salma o dei resti mortali da tumulare.

2.L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3.La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4.La concessione può inoltre essere effettuata, in deroga al comma 1 a favore del coniuge superstite del defunto, che può richiedere la concessione anticipata di un solo loculo oppure di un solo ossario, riservato alla sua futura tumulazione, situato accanto a quello del coniuge defunto.

5.La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6.La concessione, può avere come intestatari un massimo di due richiedenti e non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

7.Una stessa famiglia non potrà essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una concessione, salvo che la concessione in essere sia prossima alla completa occupazione senza possibilità di liberare posti.

8.Nel caso di ampliamento del Cimitero è data facoltà al Comune di procedere alla prevendita dei manufatti di nuova costruzione. All'atto della prenotazione il richiedente dovrà corrispondere la relativa quota nella misura che verrà di volta in volta stabilita dall'Amministrazione comunale.

9.La stipulazione di un atto di concessione, oltre che per un seppellimento da eseguire, può avvenire anche nei casi di seguito riportati:

Rinnovo: riconferma della concessione in scadenza, per la durata e previo pagamento del corrispettivo richiesto.

Cambio di sepoltura: atto per trasferire salme o resti ad altra sepoltura dello stesso tipo oppure ad un altro tipo diverso di sepoltura all'interno del cimitero comunale. Può avvenire nei seguenti casi:

- a) per decisione del Comune, in seguito ad esigenze di ordine generale: in questo caso il Comune provvede in proprio ed assegna una pari sepoltura;
- b) per richiesta del concessionario: in questo caso il concessionario perderà qualsiasi diritto sulla sepoltura abbandonata ed avrà facoltà di stipulare una nuova concessione standard per il tipo di sepoltura scelto, previo pagamento del relativo corrispettivo economico in vigore.

Adeguamento di scadenza: è un atto teso a prolungare una concessione in essere alla stessa scadenza di quella che si va a stipulare, ed avviene previo pagamento del corrispettivo economico calcolato in frazione (1/numero degli anni della concessione standard) della tariffa in vigore al momento dell'adeguamento per il numero degli anni di cui si prolunga il contratto in essere. Le frazioni di anno vengono considerate come anni interi.

Art. 60

Uso delle sepolture private

1.Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2.Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi:

- a) ascendenti;
- b) discendenti in linea retta e collaterale fino al VI grado (art.77 del c.c.);
- c) i fratelli e le sorelle consanguinei o adottivi;

- d) il coniuge;
 - e) le nuore e i generi;
 - f) suoceri del concessionario originario;
 - g) i cognati;
 - h) le persone conviventi e coabitanti con il concessionario o il fondatore del sepolcro purché la coabitazione sia registrata all'anagrafe comunale;
 - i) le persone di cui al successivo punto 6.
3. Tra gli ascendenti sono altresì compresi:
- a) il patrigno, la matrigna;
 - b) gli adottanti.
4. Tra i figli sono compresi:
- a) gli affiliati, i naturali, i legittimati e gli adottati
5. Per tutta la durata della concessione, il diritto di sepolcro è trasmissibile in via di successione, tanto legittima quanto testamentaria.
6. Può essere consentita, su documentata e motivata richiesta sottoscritta da tutti i concessionari, la tumulazione di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, opportunamente documentate con dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta di autorizzazione alla tumulazione, in tal caso dovrà essere versata al Comune una somma eguale alla tariffa minima di concessione stabilita per i loculi individuali
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto di sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare delle concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 61

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
- a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) l'ordinaria pulizia;
 - d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti;
 - e) le cappelle gentilizie.

Art. 62

Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3.Per motivi da valutare dal Responsabile del Servizio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

Capo II Divisione, subentri, rinunce

Art. 63 Divisione, subentri

- 1.La concessione può avere come intestatari un massimo di due richiedenti.
- 2.La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
- 3.Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- 4.Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria.
- 5.La divisione, la individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6.Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 7.In caso di decesso dell'unico concessionario o di entrambi i concessionari, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 e seguenti del presente Regolamento, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto.
- 8.L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 60, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della Concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
- 9.La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 60, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo Ufficiale Giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 10.Nel caso di famiglia estinta, decorsa la durata della concessione in essere, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 64 Rinuncia aree cimiteriali

- 1.E' fatto divieto al concessionario ed agli aventi diritto di cedere o rinunciare a favore di terzi il diritto di uso della sepoltura privata o di parte di essa. Gli atti posti in essere in violazione del divieto sono nulli. La cessione o la rinuncia sono consentite soltanto se la sepoltura privata viene retrocessa al Comune.
- 2.Nel caso di rinuncia o di abbandono da parte di un concessionario, quando la concessione sia intestata a più persone, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Nel caso in cui i concessionari residuali non dichiarino di accettare l'accrescimento del diritto di concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso del suo impero d'uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od

abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.

3. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

4. E' altresì consentito a uno o più concessionari il diritto di rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia in favore di una delle figure indicate nell'art. 60 del presente Regolamento anche se questi non sono menzionati nelle concessioni rilasciate dal Comune, previa acquisizione di nulla osta. Se il diritto di rinuncia rende necessaria una nuova intestazione della concessione della concessione si provvederà in merito con spese a carico del richiedente.

Art. 65

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione e comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. Spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, tanto per le concessioni della durata di 75 anni, tanto per le concessioni perpetue, in misura del 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 66

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di aree, con parziale o totale costruzione e tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà, salvo accettazione da parte del Comune, al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, un indennizzo forfetario per le opere costruite, nella misura e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

3. Le aree che rientrano nella disponibilità giuridica del Comune a seguito di espressa rinuncia da parte dei concessionari originari o di loro aventi causa, saranno oggetto di nuove concessioni. In tal caso i nuovi concessionari dovranno corrispondere al Comune, oltre al corrispettivo delle vigenti tariffe per la concessione di aree, anche il rimborso delle spese che l'Ente ha dovuto sostenere per rendere nuovamente fruibile l'area stessa, comprensive del rimborso forfetario assegnato al concessionario che ha retrocesso l'area, nonché delle spese per l'estumulazione e la conseguente sistemazione dei resti mortali in loculi, cellette ossario o l'eventuale cremazione dei resti mortali e quant'altro si renda necessario ai fini della disponibilità dell'area.

4. L'entità degli oneri per il rilascio della concessione nei casi di cui al comma precedente, sarà determinato con provvedimento del competente Responsabile del Servizio.

Capo III

Revoca, decadenza, estinzione

Art. 67

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92 secondo comma del DPR 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione tipografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova sepoltura.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 68

Decadenza

1. La decadenza delle concessioni può avere luogo:

- a) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini di cui all'art. 62, e successive eventuali proroghe;
- b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria;
- c) nel caso di estinzione della famiglia del concessionario.

2. Si ha l'estinzione della famiglia con riferimento al criterio cronologico del decorso di anni 20 dalla morte dell'ultimo soggetto avente diritto all'esercizio del diritto d'uso – jus sepulchri – dell'area in questione.

3. Il Comune provvederà a sollecitare gli interventi omessi di cui alle lettere a) e b) attraverso atti di diffida, indirizzati ai soggetti obbligati a provvedere (concessionario, concessionari o soggetti aventi causa all'esercizio del diritto d'uso), nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo. Qualora la ricerca dei soggetti obbligati di cui al precedente comma risulti infruttuosa o incompleta, si provvederà alla comunicazione della diffida mediante pubbliche affissioni, da effettuarsi presso l'Albo Pretorio del Comune, del Cimitero, e presso le aree cimiteriali interessate dal provvedimento, per un periodo di durata non inferiore ad un anno. Nelle stesse forme, ossia attraverso pubbliche affissioni nei modi sopra descritti, verrà stabilito, quando ricorrano i presupposti di cui alla lettera c), l'avvio del procedimento per la dichiarazione di estinzione della famiglia.

4. La decadenza, preceduta da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine nei casi di cui alle lettere a) e b), oppure preceduta da provvedimento di dichiarazione di estinzione della famiglia del concessionario di cui alla lettera c), sarà dichiarata con provvedimento del Responsabile del Servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

5. Con lo stesso provvedimento sarà fissato il giorno in cui gli incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel Cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

Art. 69

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, cinerario comune.

2. Dopodiché il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 70

Rinuncia a loculi

1. Il concessionario (o suoi aventi causa) di loculi, può dichiarare per iscritto al Comune la rinuncia alla concessione prima della sua scadenza; in tal caso il Responsabile del Servizio disporrà nei suoi

confronti il rimborso del corrispettivo versato per ottenere la concessione medesima, con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti pari al:

- 50% quando la retrocessione avvenga entro il secondo anno dalla concessione;
- 40% quando la retrocessione avvenga dopo il secondo anno ed entro il quinto anno dalla concessione;
- 20% quando la retrocessione avvenga dopo il quinto anno ed entro il decimo anno dalla concessione;
- 10% quando la retrocessione avvenga dopo il decimo anno ed entro il ventesimo anno dalla concessione.

2. Nessun rimborso è dovuto quando la rinuncia abbia luogo trascorsi i venti anni dalla concessione ovvero si tratti di retrocessione di celletta ossario.

3. Le concessioni che sono state oggetto di rinuncia rientrano nel possesso dell'Amministrazione, la quale può concederle dietro pagamento del corrispettivo delle tariffe vigenti.

4. I loculi oggetto di rinuncia dovranno essere liberi o liberabili da salme al momento della richiesta di rinuncia, pena il non accoglimento della medesima.

Art. 71

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 285/1990.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune.

TITOLO IV

Lavori privati, personale del cimitero e imprese di pompe funebri

Capo I

Imprese e lavori privati

Art. 72

Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a Terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 73

Recinzione aree, materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa che esegue i lavori deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare danno a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile del Servizio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 74

Introduzione e deposito di materiali

- 1.E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2.E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3.Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4.Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere ordinato e riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 75

Orario di lavoro

- 1.L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.
- 2.E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio comunale.

Art. 76

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

- 1.Il Sindaco, in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2.Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 77

Vigilanza

- 1.Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Inoltre, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni ed adottare i provvedimenti previsti dalla legge.
- 2.L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Capo II

Personale addetto al Cimitero

Art. 78

Obblighi e divieti per il personale del Cimitero

- 1.Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al Cimitero.
- 2.Altresì il personale del Cimitero è tenuto a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3.Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del Cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 79

Servizio di custodia del Cimitero

1. Il servizio di custodia del Cimitero è assicurato dal necroforo o da personale incaricato.
2. Il necroforo:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR 285/1990;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del DPR 285/1990;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco, chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reati di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 80

Compiti del necroforo

1. Il necroforo:
 - a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato dei trasporti di un cadavere come previsto dall'art. 23 del DPR 285/1990;
 - b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione e sui trasporti;
 - c) tiene i registri e sorveglia le strutture pubbliche e private;
 - d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - e) vigila perché non si verifichino guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del Cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel Cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile;
 - g) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal Cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - h) si accerta che sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri.
2. Il necroforo assiste alle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri, e ne redige apposito verbale nelle forme e nei modi prescritti dalla normativa di riferimento.
3. Il necroforo scava le fosse, riceve i cadaveri alle porte del Cimitero e li trasporta al luogo di tumulazione, li cala nelle fosse o li depone nelle celle murali provvedendo a sigillare i loculi appartenenti al complesso dei manufatti costruiti dal Comune, riempie le fosse, ripara i cedimenti e ottura le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esuma e trasporta le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, presta opera nelle autopsie e disinfezioni e compie altri simili servizi. Provvede, altresì, alla vigilanza per la sicurezza e la buona conservazione di quanto esiste nel Cimitero.

Capo III Imprese pompe funebri

Art. 81 Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le Parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funebri e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal DPR 285/1990.

Art. 82 Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari e per altro motivo privato;
 - di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V Disposizioni varie e finali

Capo I Disposizioni varie

Art. 83

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero, può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri o benemeriti" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti, di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 84

Mappa

1. Presso gli Uffici comunali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero comunale.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 85

Annotazioni in mappa

1.Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2.La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza e di destinazione.

Art. 86

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1.Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2.In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 87

Schedario dei defunti

1.Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto se del caso, con mezzi informatici.

2.L'ufficio sulla scorta del registro di cui all'art. 86, terrà annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero.

3.In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 80.

Art. 88

Scadenziario delle concessioni

1.Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2.Il Responsabile del Servizio predisponde, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo, al fine di comunicare agli interessati l'ormai prossima conclusione del contratto in essere.

Capo II

Norme transitorie e finali

Art. 89

Cautele

1.Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 90

Responsabile del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lvo 267/2000, spetta al Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lvo 267/2000.

Art. 91

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il precedente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

3. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito del vigente Statuto Comunale.